



COMUNE DI PALERMO

Staff Segretario Generale

U.O. Affari Istituzionali – Controllo di regolarità amministrativa

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel:091/7402305 – fax:091/7402478

e-mail:segretariogenerale@comune.palermo.it

affari.istituzionali@comune.palermo.it

Responsabile del procedimento: Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Maria Concetta Orlando
e-mail:m.c.orlando@comune.palermo.it

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva ex D.L. n.174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 – Risultanze del controllo ex art. 7 del Regolamento unico dei controlli interni-Anno 2019 – II° report semestrale.

E-mail

Al Sig. Sindaco

sindaco@comune.palermo.it

capogabinettosindaco@comune.palermo.it

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

presidenzacc@comune.palermo.it

Al Collegio dei Revisori dei Conti

collegiodeirevisori@comune.palermo.it

All'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

c/o Area della Direzione Generale

organismoindipendentevalutazione@comune.palermo.it

e, p.c.

Ai Sigg.ri Dirigenti

dirigenti@comune.palermo.it

In relazione al controllo in oggetto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia,¹ in esito alle attività svolte dall'Ufficio dello scrivente, si rassegna quanto segue.

In applicazione della suddetta normativa e del vigente regolamento comunale sui controlli interni ("Regolamento unico dei controlli interni" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017), questa Amministrazione ha condotto – anche per il **semestre luglio-dicembre 2019** – la prescritta attività di controllo di regolarità amministrativa, svolto in fase

¹ Cfr. Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213 con cui, ex art. 3 ("Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali"), comma 1, lett.d) è stata, tra l'altro, modificata la disciplina dei controlli interni contenuta nel decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), mediante la sostituzione dell'art. 147 (rubricato "Tipologia dei Controlli Interni") nonché, in particolare, con l'introduzione dell'art. 147-bis (rubricato "Controllo di regolarità amministrativa e contabile").

successiva, in ordine ai contenuti degli atti e provvedimenti amministrativi (ed ai correlativi procedimenti) dell'Ente, sulle cui risultanze.

Come per il I semestre c.a.², anche **nel corso del II semestre 2019** l'attività preordinata ai controlli in questione è stata condotta in conformità alla normativa vigente, preliminarmente rilevando:

- che i provvedimenti complessivamente controllati nell'anno – in origine quantificati in complessivi n. 120, come già evidenziato con la relazione sulle attività del I semestre³ – ammontano a n. 122;

-che, sotto il profilo operativo, in continuità con quanto già effettuato nel corso del I semestre, l'attività di analisi è stata condotta mediante l'utilizzo dei medesimi modelli di scheda-controllo già in uso (in particolare: 1.una scheda-controllo con indicatori mirati sia alla correttezza redazionale sia alla regolarità procedurale, anche con riferimento al rispetto dei tempi di attuazione e/o di conclusione del procedimento o fase endo-procedimentale, nonché al rispetto delle innovative vigenti regole e principi della contabilità pubblica armonizzata; 2.una differente scheda-tipo di controllo specifica per le “determinazioni a contrarre”), aggiornate alla luce della recente legge regionale 21 maggio 2019 n. 7 recante “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*” (Pubblicata nella G.U.R.S. 23 maggio 2019 n. 23), che ha espressamente abrogato la precedente L.R. n. 10/1991 e succ. mm. e ii..

Alla luce di quanto esposto, **nel periodo luglio-dicembre 2019**, sulla suddetta quantificazione numerica annuale di riferimento e delle attività effettuate, sono stati esaminati **n.98** atti e provvedimenti amministrativi, per lo più di competenza gestionale e, segnatamente:

² In merito alle risultanze relative al controllo *ex post* di regolarità amministrativa effettuato nel corso del I semestre 2019 ed afferente a n. 24 provvedimenti amministrativi, si rimanda alla relazione (rif. nota prot. n. 960546/USG del 02/09/2019) già pubblicata sul sito web istituzionale al *link* “Amministrazione Trasparente”, alle voci “Controlli e rilievi sull'Amministrazione”-“Controlli interni” –“Controllo di regolarità amministrativa”.

³ In particolare, la quantificazione annuale degli atti e provvedimenti da prescegliere ai fini dello svolgimento del controllo in argomento è stata effettuata, in applicazione dell'art. 5, comma 4, del citato regolamento comunale, con la Determinazione del Sindaco n. 61/DS del 20/05/2019, che ha stabilito i limiti percentuali e numerici degli atti da sottoporre al controllo in argomento - da estrapolarsi mediante apposito programma informatico per il sorteggio degli stessi - individuando le distinte tipologie degli atti esaminandi (atti di natura finanziaria, atti di scelta del contraente, atti di concessione di contributi, ecc.) e quantificando in complessivi n.120 i provvedimenti amministrativi da controllare nell'anno 2019, fermo restando il ricorso al supporto collaborativo del gruppo di lavoro denominato “Nucleo inter- aree per il controllo successivo”, costituito con disposizione di servizio prot. n. 595708 del 13/07/2013 adottata dal Segretario Generale *pro-tempore*.


Tipo atto e/o provvedimento amministrativo	numero	note
Determinazioni dirigenziali concernenti atti di natura finanziaria	36	
Deliberazioni di Consiglio Comunale aventi ad oggetto il riconoscimento legittimità debito fuori bilancio	31	
Atti dirigenziali afferenti alla scelta del contraente per affidamento lavori o forniture beni e servizi ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti	4	
Atti dirigenziali afferenti a procedure negoziate	5	
Atti dirigenziali aventi ad oggetto autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, misure sanzionatorie	9	
Atti dirigenziali aventi ad oggetto concessione di contributi ad Enti o a privati	6	
Ordinanze dirigenziali vari Uffici	3	
Ordinanze dirigenziali Ufficio Traffico	4	
Provvedimenti afferenti a autorizzazione/concessione edilizia	0	
Totale	98	

Si riporta, di seguito, schematico **rapporto delle principali irregolarità** rilevate in ragione dei singoli indicatori presi in considerazione e riportati in ciascuna delle suddette schede-tipo per il controllo effettuato sui provvedimenti selezionati, preliminarmente rappresentando:


- che sono riscontrabili agli atti dell'Ufficio dello scrivente sia le attività afferenti al controllo *ex post* effettuato sia le conseguenti comunicazioni delle schede contenenti gli esiti dell'esame ai Dirigenti (ed ai soggetti eventualmente) interessati in ragione degli atti esaminati e destinatari degli specifici rilievi; suggerimenti e direttive opportunamente e/o necessariamente formulati con riguardo a ciascun provvedimento esaminato;
- che, per il caso dell'esame dei provvedimenti dirigenziali, il controllo *ex post* è stato sempre condotto tenendo conto del duplice profilo d'analisi (formale-redazionale e procedurale), superiormente descritto, ivi incluso il profilo del rispetto dei tempi e del termine di conclusione del procedimento.

❖ **PROFILO TECNICO-NORMATIVO E FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**

- 1) Competenza dell'organo** –su n. 98 provvedimenti controllati nessun provvedimento è risultato viziato per incompetenza dell'organo (come nel primo semestre 2019).




- 2) Riferimenti normativi** – Su n. 98 atti controllati, per n. 13 provvedimenti dirigenziali è stata rilevata l'assenza e/o la genericità della citazione dei pertinenti riferimenti normativi, anche regolamentari, coerenti ed aggiornati - e, quindi, la mancanza dell'esatta indicazione della normativa di riferimento - dovuta, il più delle volte, alla mancata specificazione della disposizione da applicarsi alla fattispecie in punto di diritto sostanziale o procedurale (come nel caso delle acquisizioni di beni e servizi). Si rileva un peggioramento *rispetto all'anno 2018* (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 120 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 5 di essi, rispetto a n. 15 irregolarità rilevate su n. 122 atti controllati nel 2019).




- 3) Descrizione della istruttoria seguita** – va segnalato che, su n. 98 provvedimenti controllati, in relazione a n. 31 di essi è stata riscontrata una descrizione per lo più carente dell'istruttoria del procedimento seguito, sebbene nella maggior parte dei casi tale circostanza non abbia del tutto inficiato la comprensibilità dell'atto nel suo complesso. Si rileva un peggioramento *rispetto all'anno 2018* (in relazione al quale, per lo stesso

indicatore, su 120 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 21 di essi, rispetto a n. 45 irregolarità rilevate su n. 122 atti controllati nel 2019).




- 4) Motivazione** – per **n. 14** provvedimenti controllati **su n. 98** esaminati è stata rilevata una insufficiente motivazione, in quanto carente sotto il profilo della esplicitazione del presupposto di fatto e/o di quello di diritto ovvero, ancora (o soltanto), della ragione giuridica in base alla quale l'Amministrazione ha effettuato la scelta manifestata nel dispositivo del provvedimento adottato. La irregolarità in questione - già sottoposta all'attenzione dell'Ufficio, di volta in volta, interessato per le conseguenti valutazioni di competenza – merita di non essere sottovalutata, atteso che il difetto di motivazione, sia pure carente nella relativa indicazione, inficia la legittimità dell'atto adottato Va, al riguardo, segnalato un peggioramento *rispetto all'anno 2018* (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 120 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 5 di essi, rispetto a n. 17 irregolarità rilevate su n. 122 atti controllati nel 2019).




- 5) Allegati** – la verifica ai fini della corretta indicazione della documentazione allegata e/o da allegare in sede di redazione dell'atto amministrativo è stata esplicitata attraverso un indicatore finalizzato a rilevare la corretta citazione dei documenti, che siano (eventualmente) allegati al provvedimento ovvero indicati come tali, nonché a rilevare la corretta allegazione di quelli effettivamente citati; ed invero, **su 98** provvedimenti esaminati, per **n. 14** di essi è stata riscontrata una carente gestione della pertinente

documentazione da accludere al provvedimento, a motivo - il più delle volte - dell'assenza degli allegati in esso citati come tali. Si rileva, al riguardo, un obiettivo miglioramento rispetto all'anno 2018 (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 120 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 27 di essi, rispetto a n. 17 irregolarità rilevate su n. 122 atti controllati nel 2019).




- 6) Indicazione (ed eventuale sottoscrizione) del responsabile del procedimento/RUP (responsabile unico del procedimento)** – con riferimento a detto indicatore, il controllo è stato focalizzato sulla corretta indicazione della figura del responsabile del procedimento/RUP. Al riguardo, **su complessivi n. 98 atti** esaminati, in relazione a **n. 13** atti è stato riscontrato che la proposta del provvedimento risulta, sovente, sottoscritta da un funzionario/dipendente non espressamente qualificato come “responsabile del procedimento/RUP”. Il detto rilievo è stato, ogni volta, sottoposto all’attenzione dell’Ufficio proponente interessato, per sottolinearne l’importanza ai fini della trasparente interlocuzione con l’utenza e ciò in ossequio alle vigenti disposizioni di legge vigenti in materia. Si rileva un lieve peggioramento rispetto all'anno 2018 (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 120 atti controllati l’irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 9 di essi, rispetto a n. 14 irregolarità rilevate su n. 122 atti controllati nel 2019).




- 7) Coerenza del dispositivo** – con riferimento al suddetto indicatore, il controllo sugli atti (deliberativi e dirigenziali) oggetto d’esame è stato focalizzato sulla rispondenza e


congruenza dei contenuti del dispositivo del provvedimento adottato rispetto a quelli descritti nella premessa/parte narrativa dello stesso. Si fa rilevare che la ricorrenza dell'irregolarità in argomento - quale circostanza atta ad inficiare la legittimità dell'atto sotto il profilo dell'eccesso di potere - è stata riscontrata in relazione a **n. 7** provvedimento **su complessivi n. 98** esaminati nel periodo di riferimento, e quindi con un notevole peggioramento *rispetto all'anno 2018* (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 120 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 1 di essi, rispetto a n. 10 irregolarità rilevate su n. 122 atti controllati nel 2019)



8) Completezza del dispositivo - con riferimento al suddetto indicatore, il controllo condotto sugli atti deliberativi e dirigenziali è stato focalizzato sulla compiutezza ed accuratezza descrittiva dei contenuti del dispositivo del provvedimento adottato rispetto a quelli descritti nella premessa/parte narrativa dello stesso. Si è riscontrato che **su complessivi n. 98** esaminati nel periodo di riferimento solo in relazione a **n.11** provvedimenti non sussiste piena coincidenza di contenuti tra dispositivo e parte narrativa, sotto il profilo della compiutezza della manifestazione di volontà dell'organo. Si rileva un oggettivo peggioramento *rispetto all'anno 2018* (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 120 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 7 di essi, rispetto a n. 17 irregolarità rilevate su n. 122 atti controllati nel 2019).




9) Cautele “Privacy” – la verifica ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali *ex* D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mm. e ii. rimane focalizzata sulla necessità di ricorrere alla prescritta adozione di specifiche cautele a tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati dai provvedimenti in esame nonché sulla effettiva attuazione (o meno) delle stesse in sede di redazione dei medesimi provvedimenti amministrativi. Orbene, solo per **n. 30** provvedimenti **su n. 98** esaminati è stata riscontrata una errata applicazione della normativa in argomento, rilevando un sostanziale peggioramento rispetto all’anno 2018 (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 120 atti controllati l’irregolarità in argomento era stata rilevata per n.18 di essi, rispetto a n. 41 irregolarità rilevate su n. 122 atti controllati nel 2019).




10) Indicazione termine ed Autorità cui ricorrere - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui al comma 4 dell’art. 3 della L. R. n. 10/91 e succ. mm. e ii. (“*In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere*”). E, pur tuttavia, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “*...l’omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, del termine e dell’autorità cui ricorrere, rappresenta una mera irregolarità che può costituire presupposto per ravvisare un errore scusabile, ma sempre che nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto (Cons. Stato, Sez. VI, 29-5-2012, n. 3176; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 5-3-2012, n. 2184)...*”(cfr., da ultimo, T.A.R. Campania-Napoli, sez. IV. N. 1540 del 19/3/2013), si segnala che, **su complessivi n. 98** atti esaminati, la suddetta indicazione è stata riscontrata insussistente in relazione a **n. 16** di essi, controllati nel periodo di riferimento (ed ancorché nel caso di n. 60 atti l’indicazione sia stata rilevata come “non dovuta”). Si rileva, pertanto, un sostanziale miglioramento rispetto all’anno 2018 (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 120 atti controllati l’irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 23 di essi ed ancorché nel caso di n. 52 atti l’indicazione sia stata rilevata come “non dovuta”, e

comparando detto dato con n. 18 complessive irregolarità in questione rilevate su n. 122 atti controllati nel 2019).



11) Regolare sottoscrizione da parte del Dirigente – su n. 122 provvedimenti controllati, rispetto all'anno precedente (nel quale era stato rilevato un solo caso di irregolarità formale con riguardo alla firma apposta dal Dirigente) per n. 2 provvedimenti è stata fatta rilevare una irregolarità formale secondo cui non risulta indicato il nominativo del Dirigente che sottoscrive l'atto.




12-13) Pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* - la verifica ai fini della avvenuta pubblicazione *de qua* dei **n.98 provvedimenti amministrativi controllati** è stata ulteriormente focalizzata sulla necessità di curare, nell'ambito dello svolgimento del procedimento amministrativo seguito, il rispetto anche dei tempi endo-procedimentali afferenti all'adempimento in questione, e ciò sotto il duplice profilo tanto della non tardività quanto della integrale pubblicazione di ciascun atto approvato/adottato nella sua completezza (tenuto conto che gli atti pubblicati risultano, sovente, anche privi della attestazione relativa al controllo di regolarità contabile da parte della Ragioneria Generale). Ciò ha consentito di riscontrare che **su complessivi n. 98** atti deliberativi o dirigenziali esaminati, la prescritta pubblicazione degli stessi all'Albo Pretorio *on line* è risultata carente sotto i seguenti profili:

- **n. 59** provvedimenti sono risultati pubblicati in maniera carente sotto il profilo della loro integrità documentale; si rileva, al riguardo un peggioramento *rispetto all'anno 2018* (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 120 atti controllati l'irregolarità

in argomento era stata rilevata per n. 38, di essi ed atteso che su n. 122 atti esaminati nel 2019 detta irregolarità è stata riscontrata per n. 76 atti esaminati);


- **n. 21** provvedimenti dirigenziali sono risultati pubblicati in maniera carente sotto il profilo della sola tempestività procedurale, rilevando al riguardo, un lieve miglioramento rispetto al precedente anno 2018 (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 120 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 31 di essi, rispetto a n.25 irregolarità complessivamente rilevate su n. 122 atti controllati nel 2019).




PROFILO REGOLARITA' PROCEDIMENTO

- 14) Pubblicazione estratto del provvedimento** - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui al tenore del vigente dell'art. 18 (*"Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet"*), come da ultimo sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. n. 11/2015, che al comma 1 così dispone: *"Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia..."*. Ai fini di quanto sopra, si segnala che, dalla verifica effettuata **su tutti i n. 98 provvedimenti** amministrativi controllati e destinati ad essere pubblicati *on line* ai sensi di legge, per **n. 6** di essi è stata riscontrata la mancata pubblicazione "per estratto" di detti


provvedimenti; nella considerazione che l'obbligo in argomento è previsto da norma imperativa (assistita da sanzione), si segnala l'importanza dell'adempimento, alla luce di un rimarchevole peggioramento rispetto a quanto rilevato nel precedente anno 2018 (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 120 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 5 di essi, rispetto a n. 12 irregolarità rilevate su n. 122 atti controllati nel 2019).



- 15) **Rispetto tempistica procedimentale** – la verifica sotto il profilo della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa prescritta dalla legge induce a vagliare, attraverso la descrizione dell'*iter* istruttorio seguito nonché, ove necessario, attraverso l'esame della documentazione di supporto, anche il rispetto di termini infra-procedimentali, ove previsti, per legge o per regolamento. Si segnala che, nel periodo di riferimento, **su complessivi n. 98 procedimenti** esaminati in correlazione ai provvedimenti amministrativi controllati, per **n. 39** procedimenti si è riscontrata una non tempestiva conduzione degli stessi sotto il profilo dell'assolvimento dei passaggi od adempimenti endoprocedimentali, sì da influenzarne – quasi sempre – il rispetto del relativo termine di conclusione; si rileva un peggioramento *rispetto all'anno 2018* (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 120 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 32 di essi, rispetto a complessive n. 47 irregolarità rilevate su n. 122 atti esaminati nell'anno 2019).



- 16) **Rispetto termini di conclusione del procedimento** - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui all'art. 2 (rubricato "*Tempi di conclusione del procedimento*") della L.R. n. 10/91 e succ. mm. e ii. che, oltre a stabilire per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di concludere i procedimenti amministrativi, iniziati sia ad istanza di parte sia d'ufficio, mediante l'adozione di un provvedimento espresso (comma 1), ne fissa il termine di conclusione in trenta giorni, salvo che leggi o regolamenti specifici non ne individuino uno diverso. Alla luce di quanto sopra, si segnala che **su complessivi n. 98** procedimenti esaminati in correlazione ai provvedimenti deliberativi e dirigenziali di riferimento controllati, **n. 51** procedimenti sono risultati conclusi oltre il termine previsto per legge o per regolamento (vedasi, anzitutto, regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi del Comune di Palermo, regolamento di contabilità o altro regolamento pubblicato sul sito web istituzionale): circostanza della quale si è provveduto a richiedere, ove occorrenti, delucidazioni in merito al ritardo riportato; si rileva, dunque, un sostanziale peggioramento rispetto all'anno 2018 (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 120 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 25 di essi, rispetto a complessive n. 59 irregolarità rilevate su n. 122 atti esaminati nell'anno 2019).




- 17) **Indicazione del termine effettivamente impiegato rispetto a quello prescritto per legge o regolamento** - - Tale indicatore – originariamente tratto dalla previsione *ex art. 2, co.9- quinquies, L.241/90* – è divenuto più incisivamente applicabile in virtù della recente L.R. 17 maggio 2016, n. 8 (entrata in vigore dal 24/05/2016) che ha sostituito (cfr. art. 25) il seguente comma dell'art. 2 della L.R. 10/91: "*4-bis. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo*". Pertanto, posto che – a differenza della

previsione della citata norma di legge nazionale (che si riferisce ai soli “*provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte*”) – la predetta disposizione di legge regionale fa riferimento ad entrambi i tipi di procedimento amministrativo (sia “ad istanza di parte” che “ad iniziativa d’ufficio”), va segnalato che su n. 98 provvedimenti amministrativi controllati, n. 58 afferiscono a procedimenti ad iniziativa “d’ufficio” e n.40 ad istanza di parte. Ed inoltre, **in relazione a n. 51 procedimenti** conclusi oltre il prescritto termine, si segnala che **solo per n. 27** di essi non risulta riportata l’indicazione né del termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento né di quello effettivamente impiegato (“*per la sua attenzione*”) e neanche della motivazione e delle ragioni del ritardo con cui l’atto è stato adottato. E’, pertanto, rilevabile un sostanziale miglioramento rispetto a quanto controllato nell’anno 2018, atteso che su n. 25 procedimenti conclusi oltre il termine per n. 24 di essi è stata rilevata l’irregolarità. [Va, al riguardo, rammentato quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. 10/91 a proposito della decorrenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo: “...Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte”; ed, inoltre: la complementare introduzione ex. L.R. n. 8/2016 del comma 4-ter dell’art. 2 L.R. 10/91 che dispone: “La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell’attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all’ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198”].


❖ **ULTERIORI OSSERVAZIONI**

Adempimento specifiche prescrizioni di legge (ove previsto) – detto indicatore trae origine dalla esigenza di tener conto degli adempimenti imposti, di volta in volta, dal legislatore in tema, ad esempio, di pubblicità e trasparenza delle p.a. ovvero derivanti dalla previsione di specifici divieti vigenti in determinati ambiti e/o materie o settori speciali. Va, al riguardo, segnalato che a partire dal 1 gennaio 2019 è stata resa operativa da Sispi S.p.A. la piattaforma informatica attraverso cui redigere le determinazioni dirigenziali nel prescritto formato digitale quale “documento amministrativo informatico” (cfr. art. 23-ter del D.lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ii “Codice dell’amministrazione digitale”). A tal fine, si rileva che, **in relazione a n. 98** provvedimenti amministrativi controllati, **per n. 61** di essi è stata


evidenziata una qualche carenza sia sotto il profilo della completa adozione degli adempimenti afferenti alla nuova procedura informatica (introdotta dal 1° gennaio c.a.) per la pubblicazione del provvedimento dirigenziale creato ed adottato secondo il nuovo regime di creazione e adozione e pubblicazione informatica dello stesso, sia sotto il profilo della adozione delle prescritte modalità di pubblicazione degli atti deliberativi in PDF accessibile ai sensi di legge; ovvero, sotto il profilo dell'adozione di specifici adempimenti, quali quelli, ad esempio, della pubblicizzazione dei pertinenti dati ai fini della accessibilità degli stessi ed ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 in tema di trasparenza; ovvero, ancora, per le determinazioni a contrattare, delle prescrizioni in materia contenute nel Codice dei Contratti; anche a tal riguardo si segnala, pertanto, un sostanziale peggioramento rispetto all'anno 2018 (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 120 atti controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 15 di essi).




19) Rispetto normativa in tema di contabilità pubblica – detto indicatore (ormai inserito, a regime, in seno alle schede di controllo degli atti di natura finanziaria) trae origine dalla opportunità, ravvisata sin dal primo semestre 2017, di valutare, in sede di controllo successivo, i provvedimenti in questione anche sotto il profilo della relativa conformità alle innovative vigenti regole e principi della contabilità pubblica armonizzata. Pertanto, nell'ambito dei complessivi n. 122 provvedimenti amministrativi controllati nel periodo di riferimento, rispetto ai **n. 36** atti di natura finanziaria per nessuno di essi (**zero**) sono stati evidenziati rilievi afferenti al rispetto delle regole in materia contabile; rilevando, al riguardo un netto miglioramento rispetto a quanto rilevato nell'anno 2018 (in relazione al quale, per lo stesso indicatore, su 40 atti di natura finanziaria controllati l'irregolarità in argomento era stata rilevata per n. 15 di essi, rispetto ad un solo caso in cui la irregolarità in questione è stata rilevata in ordine ai n. 41 atti di natura finanziaria esaminati nell'anno 2019).



- ❖ (SOLO PER LE “DETERMINAZIONI A CONTRARRE”) Conformità alla normativa sulla assenza di conflitto di interessi del R.U.P. ex art. 6- bis della L.n. 241/1990 ed art. 42 del D.lgs. n. 50/2016) – delle complessive n. 9 Determinazioni a contrattare od atti dirigenziali comunque afferenti a procedure negoziate, solo n. 5 di essi sono risultati rilevanti ai fini del controllo in relazione a detto indicatore: **su n. 5** esaminati **per n. 3** determinazioni dirigenziali sono stata rilevata l’irregolarità di cui all’indicatore *de quo*.



- ❖ (SOLO PER LE “DETERMINAZIONI A CONTRARRE”) Riferimento al rispetto del principio di rotazione nell’affidamento (Linea Guida ANAC ex deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 sulla necessità di motivare invito del precedente affidatario) – delle complessive n. 9 Determinazioni a contrattare od atti dirigenziali comunque afferenti a procedure negoziate, solo n. 5 di essi sono risultati rilevanti ai fini del controllo in relazione a detto indicatore: **su n. 5** esaminati **per n. 4** determinazioni dirigenziali sono stata rilevata l’irregolarità di cui all’indicatore *de quo*.



CONCLUSIONE

In relazione al periodo di riferimento (**Anno 2019**) -nel corso del quale sono stati esaminati complessivi n. 122 provvedimenti amministrativi in correlazione ad altrettanti procedimenti, di cui n. 53 “semplici” e n. 69 “complessi” - è possibile conclusivamente far rilevare, rispetto all’anno 2018, quanto segue:

- un decremento della percentuale degli atti esaminati e risultati senza irregolarità (n. 9 atti su n. 122 esaminati rispetto a n. 22 atti su n. 120 esaminati nel 2018);
- un peggioramento dell’operato degli Uffici (rispetto all’anno 2018) con riguardo alle irregolarità riscontrate in relazione agli indicatori di cui ai superiori punti nn. 2(corretta citazione dei riferimenti normativi), 3(descrizione dell’istruttoria seguita), 4(completezza della motivazione), 6(indicazione ed eventuale corretta sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento), 7(coerenza tra preambolo e dispositivo), 8(completezza del dispositivo), 9(corretta adozione cautele *privacy*), 11(corretta sottoscrizione da parte del Dirigente), 12 (integrale pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio *online*), 14(pubblicazione del provvedimento “per estratto”), 15(rispetto tempistica del procedimento), 16(rispetto termine conclusione procedimento), 18(cura degli adempimenti prescritti un tema di pubblicità e trasparenza, ove previsti);
- un sostanziale miglioramento, o non peggioramento, dell’operato degli Uffici va, invece, evidenziato in relazione ai profili attenzionati con gli indicatori di cui ai punti nn. 1(competenza dell’organo, 5(gestione allegati), 10(indicazione termine ed Autorità cui ricorrere), 13(tempestiva pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio *online*), 17(Indicazione del termine effettivamente impiegato rispetto a quello prescritto per legge o regolamento), 19(rispetto normativa in tema di contabilità pubblica).

Tanto si rappresenta, in osservanza degli adempimenti previsti in materia dalla legge.

**Il Segretario Generale
Dott. Antonio Le Donne**